Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2605

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, DI GIOVAN PAOLO, SOLIANI, AGOSTINI, BARBOLINI, BLAZINA, BIONDELLI, DE SENA, DEL VECCHIO, Marco FILIPPI, FIORONI, GRANAIOLA, LIVI BACCI, MERCATALI, MORRI e PEGORER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 2011

Misure per la competitività delle agricolture e dei territori rurali nonché delega al Governo per il riordino e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge si intende porre in atto una serie di misure e azioni per favorire il rilancio competitivo delle diverse agricolture e dei territori rurali del nostro Paese.

Si tratta di aderire alla pluralità dei modelli agricoli, la quale, mentre risulta riconosciuta dalla politica di sviluppo rurale europea, non è ancora valorizzata dalla politica agricola nazionale. Vanno, inoltre, considerate nella loro giusta collocazione aspetti sempre più determinanti nel qualificare i sistemi agro-alimentari e rurali, quali la multifunzionalità, la diversificazione, la plurisoggettività, le nuove interdipendenze tra aree urbane e territori rurali, nonché l'importanza crescente che assumono le motivazioni personali, gli approcci culturali e i rapporti coi differenti mercati e con il territorio, nel caratterizzare l'imprenditoria agricola.

Le grandi contraddizioni che tengono insieme liberalizzazione dei mercati, crisi alimentare, questione energetica, cambiamenti climatici, movimenti demografici, fattori identitari, fanno emergere una nuova centralità dell'agricoltura come questione non più solo settoriale, ma attinente all'insieme dei cittadini, i quali vogliono su tale tema essere protagonisti nelle decisioni e nei percorsi di sviluppo.

Decisivo è l'obiettivo della competitività, la cui promozione dovrà essere coniugata con l'innovazione, la formazione e il potenziamento del capitale umano, evitando, in coerenza con gli orientamenti di Europa 2020, il degrado ambientale, la perdita di biodiversità, l'uso non sostenibile delle risorse e l'adozione di tecnologie ad alto consumo energetico. Inoltre, la competitività andrà promossa in una logica territoriale e non solo puramente aziendale: è infatti dall'insieme di tecniche produttive, valori, relazioni tra imprese e attori istituzionali, immagine del territorio, cultura, capacità di inclusione sociale, che le produzioni agro-alimentari prendono le mosse e si affermano sui mercati.

In tale quadro, va attivato uno sforzo particolare nell'introdurre innovazioni tecnologiche e organizzative differenziate per modelli agricoli e sistemi territoriali e nel coinvolgere il capitale umano impegnato nelle aree rurali in iniziative di acquisizione di competenze, capacità e strumenti. Si tratta di beneficiare degli effetti positivi delle nanotecnologie e dell'agricoltura di precisione laddove la competitività è legata maggiormente alle economie di scala e, nel contempo, laddove prevale la piccola e media dimensione aziendale, di saper connettere l'innovazione agli stili di vita e propensioni personali degli agricoltori, ai territori, ai prodotti e alla loro storia. Il successo di tali politiche dipenderà, tuttavia, dalla capacità di far convivere e integrare i differenti modelli nell'ambito dei distretti agro-alimentari e rurali e delle reti di imprese, in quanto la competitività del «*made in Italy*» agro-alimentare può essere assicurata soltanto dall'incontro tra i saperi tradizionali, le nuove tecnologie, le nuove conoscenze e le innovazioni organizzative, e dalla capacità di guardare alle opportunità offerte dai diversi mercati a livello locale, nazionale e internazionale.

L'individuazione di misure nazionali per la competitività diventa ancor più necessaria in una fase di profondi cambiamenti nella politica agricola comune dopo il 2013, la quale, da una parte, dovrà far fronte alla radicale modifica della mappa geopolitica ed economica del mondo, che vede l'ingresso di nuovi potenti concorrenti ed enormi masse

di nuovi consumatori, e, dall'altra, dovrà riconoscere pienamente il ruolo multifunzionale dell'agricoltura nel fornire beni pubblici congiuntamente a produzioni di alta qualità, nel partecipare attivamente alla *green economy* e nel contribuire alla vitalità delle aree rurali oggi a rischio anche per effetto della crisi economica.

Nel merito, il presente disegno di legge si compone di 20 articoli divisi in quattro capi.

Nel capo I, comprendente gli articoli da 1 a 8, si prevedono norme in favore dell'aggregazione dell'offerta agricola e per lo sviluppo dell'agricoltura contrattualizzata. L'articolo 1, nel prevedere misure per il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni di produttori, stabilisce che tali possano essere riconosciute tutte le cooperative agricole, e che, a tal fine, le organizzazioni di produttori sono tenute alla costituzione di una direzione commerciale unica. L'articolo 2, istituendo piccoli interventi di supporto, tratta degli interventi per il sostegno dei piani operativi delle organizzazione di produttori, dei relativi fondi di esercizio e dell'eventuale concessione dell'aiuto finanziario nazionale autorizzato dalla Commissione dell'Unione europea. Al fine di favorire la crescita dell'aggregazione dell'offerta agricola, all'articolo 3 sono inoltre sancite forme di agevolazioni nel caso di accorpamento e fusione delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori. Per quanto invece concerne il rafforzamento delle organizzazioni interprofessionali, l'articolo 4 prevede la possibilità che queste chiedano all'ente pubblico di svolgere ruoli di controllo *super partes* per alcune loro attività, che possano costituirsi organizzazioni interprofessionali anche per singoli prodotti DOP e IGP, che possano costituirsi anche in sezioni regionali o interregionali e che, in definitiva, siano esse i soggetti deputati a favorire intese di filiera e contratti quadro tra i propri soci. Inoltre, dato che l'obiettivo fondamentale di intese di filiera, contratti quadro e accordi è la programmazione della produzione e la sua equa valorizzazione, al fine di evitare crisi di mercato anche a beneficio del consumatore, agli articoli 5 e 6 si definiscono intese di filiera e contratti quadro anche a livello regionale e interregionale, in particolare per produzioni di carattere territoriale; si prevede la stipula di intese di filiera prioritariamente all'interno delle organizzazioni interprofessionali e, solo in mancanza di queste, nei tavoli di filiera istituiti dal Ministero o dalle regioni; si stabilisce la possibilità anche per i consorzi di tutela delle DOP e IGP di sottoscrivere intese di filiera, contratti quadri e accordi a nome degli associati ed il vincolo a sottoscriverli nel caso di interventi di promozione, ricerca e innovazione. Ancora per favorire la concentrazione dell'offerta della produzione agricola ed agroalimentare, l'articolo 7 istituisce un apposito fondo le cui risorse sono destinate alle organizzazioni di produttori ed alle associazioni delle organizzazioni di produttori, le quali le utilizzano esclusivamente per lo sviluppo di iniziative volte alla valorizzazione dell'offerta dei prodotti agricoli, alla creazione di appositi centri specializzati nella loro commercializzazione, alla promozione di specifici progetti commerciali e di promozione qualitativa dell'*export* sui mercati internazionali. Infine, all'articolo 8 si prevede l'istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine della redazione di un codice di condotta relativo ai rapporti commerciali e contrattuali tra fornitori di prodotti agroalimentari e la grande distribuzione organizzata e allo sviluppo delle buone pratiche commerciali.

Il capo II si compone di otto articoli (dal 9 al 16) e dispone più specificatamente in merito allo sviluppo della competitività delle imprese agricole e agroalimentari. I primi tre articoli affrontano le problematiche gestionali che frenano lo sviluppo delle imprese agricole del nostro Paese. In particolare, l'articolo 9 introduce un incentivo pari al 20 per cento del valore degli investimenti in mezzi tecnici

volti ad accrescere l'efficienza aziendale e ad introdurre innovazioni di prodotto e di processo produttivo; l'articolo 10 prevede incentivi alla crescita dimensionale delle imprese agricole e l'articolo 11, prevede specifiche misure di incentivo all'internazionalizzazione del sistema agro-alimentare. I successivi tre articoli affrontano le problematiche di garanzia e di accesso al credito delle imprese agricole. In particolare, all'articolo 12 si stabiliscono norme a difesa del reddito e per la gestione dei rischi: in particolare, si precisa che il Fondo di solidarietà nazionale ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione, anche attraverso la stipula di contratti assicurativi, per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, nonché dalle perdite derivanti da gravi fluttuazioni dei prezzi di mercato. L'articolo 13 inoltre prevede l'istituzione di un apposito fondo, alle cui risorse possono accedere le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di cofinanziare iniziative a sostegno dei confidi regionali che forniscono garanzie alle imprese del settore agro-alimentare per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito. L'articolo 14, prevede apposite misure per favorire l'accesso al credito e la dilazione dei debiti a favore delle imprese del settore agroalimentare, che nel corso degli ultimi due anni è emerso come uno dei più rilevanti problemi per il settore.

Infine, l'articolo 15, reca una serie di disposizioni di semplificazione per le imprese agricole, fra le quali la comunicazione unica per la nascita di un'impresa agricola, le disposizioni in materia di assunzione di gruppo, di comunicazione di assunzione plurima e di semplificazione delle procedure per l'assunzione di lavoratori extracomunitari stagionali, ed infine di esenzione IVA di talune attività culturali, didattiche e sociali svolte dalle imprese agricole.

L'articolo 16 reca disposizioni per favorire la diffusione di prodotti agroalimentari locali ed ecocompatibili nell'ambito della ristorazione collettiva.

Il capo III, si compone di tre articoli (dal 17 al 19) concernenti la tutela e la valorizzazione dei territori rurali. L'articolo 17 stabilisce, infatti, misure per la valorizzazione dei terreni di montagna abbandonati da almeno vent'anni, prevedendo la possibilità che questi siano utilizzati per scopi produttivi legati all'attività agricola, sempre tenendo conto delle responsabilità ambientali ed idrogeologiche connesse all'utilizzo dei terreni di montagna. Al fine della tutela e della valorizzazione delle aree agricole, all'articolo 18 sono inoltre previste misure premiali per quei comuni che adottino piani regolatori che valorizzano gli elementi di specificità delle aree agricole. L'articolo 19, stante l'obiettivo di promuovere la competitività delle aree rurali, istituisce un apposito fondo le cui risorse sono destinate alle regioni per lo sviluppo delle reti di comunicazione e di appositi piani per la valorizzazione del paesaggio rurale.

Nel capo IV, infine, l'articolo 20 reca, ai commi 1 e 2, la copertura finanziaria del provvedimento, quota parte della quale è a valere sui risparmi di spesa derivanti dalla riorganizzazione e dall'accorpamento degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali e per la restante parte da risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle spese per l'utilizzo e la manutenzione delle autovetture di servizio delle pubbliche amministrazioni. Nei commi 3 e 4 dell'articolo 20 è prevista la delega al Governo per il riordino e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con compiti e funzioni nel settore agroalimentare.

Per questi motivi, si auspica un esame in tempi rapidi del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

AGGREGAZIONE DELL'OFFERTA AGRICOLA E SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CONTRATTUALIZZATA

Art. 1.

(Misure per il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori)

1. Al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, il numero 3), è sostituito dal seguente:

«*3)* far vendere almeno il 75 per cento della produzione complessiva dei soci direttamente dall'organizzazione, con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al 25 per cento del prodotto»;

b) all'articolo 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«*2*-bis. Sono, altresì, riconosciute come organizzazioni di produzione tutte le cooperative agricole che dimostrino il 75 per cento di mutualità prevalente. A tal fine rilevano i dati di bilancio e la media dei soci delle cooperative agricole.»;

c) all'articolo 5, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«*2*-bis. Le organizzazioni di cui al comma 1, ai fini del loro riconoscimento, sono tenute alla costituzione di una direzione commerciale unica».

Art. 2.

(Interventi per il sostegno dei piani operativi delle organizzazioni dei produttori e delle forme associate di organizzazioni di produttori)

1. Le organizzazioni dei produttori e le forme associate di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi degli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, possono presentare alle regioni, ove esse risultano riconosciute, programmi operativi e relativi fondi di esercizio entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello di realizzazione del programma, salvo diversa comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le regioni, svolte le opportune verifiche, assumono specifica decisione in merito ai programmi operativi, rigettandoli o approvandoli, eventualmente previo adeguamento, e comunicano entro il 15 dicembre la decisione in questione alle organizzazioni dei produttori e all'organismo pagatore, unitamente all'entità esatta del fondo di esercizio approvato per l'anno successivo, che l'organizzazione dei produttori potrà utilizzare per la realizzazione delle azioni previste nel programma esecutivo approvato e all'importo dell'aiuto accordato. Per motivi debitamente giustificati, le regioni possono chiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di rinviare dal 15 dicembre al 20 gennaio dell'anno successivo il termine per l'approvazione dei programmi operativi, dandone comunicazione alle organizzazioni dei produttori. I programmi operativi pluriennali e gli esecutivi annuali, possono essere sottoposti a varianti in corso d'anno e a modifiche, sia in corso d'anno che per gli anni successivi. La rendicontazione annuale dei programmi operativi, con la richiesta di aiuto a saldo, è presentata all'organismo pagatore entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma. L'e-

rogazione degli aiuti è effettuata dall'organismo pagatore competente in base alla regione che ha approvato il programma operativo.

2. Il fondo di esercizio di cui al comma 1, è gestito mediante un conto corrente dedicato, destinato esclusivamente a tutte le operazioni finanziarie inerenti il programma operativo.

3. Le regioni, ove la produzione commercializzata dalle organizzazioni di produttori di cui al comma 1 è inferiore al 20 per cento della rispettiva produzione regionale, possono chiedere al Ministero l'attivazione delle apposite procedure per l'autorizzazione della Commissione dell'Unione europea alla concessione dell'aiuto finanziario nazionale da aggiungere al fondo di esercizio delle organizzazioni dei produttori. La richiesta deve essere presentata dalle regioni entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui è chiesto l'aiuto aggiuntivo, e deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante la presenza dei requisiti.

4. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli obiettivi e le attività da sviluppare con i programmi operativi di cui al comma 1, nonché le modalità operative e procedurali comuni.

5. Ai fini del presente articolo, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, i cui contributi sono destinati, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al cofinanziamento degli interventi regionali per lo sviluppo dei programmi operativi di cui ai commi 1 e 3.

Art. 3.

(Agevolazioni per la crescita dimensionale delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori)

1. Al fine di favorire i processi di razionalizzazione e di crescita dimensionale delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo con dotazione patrimoniale di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, i cui contribuiti sono destinati a sostenere le spese di progetti ed operazioni di accorpamento e fusione delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori.

2. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del beneficio di cui al comma 1.

Art. 4.

(Misure per il rafforzamento delle organizzazioni interprofessionali)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *c)*, dopo il numero 2), è inserito il seguente:

«2-*bis)* favorire intese di filiera e contratti quadro tra i propri soci»;

b) al comma 1, lettera *c)*, dopo il numero 9), è aggiunto il seguente:

«9-*bis)* svolgere, previa intesa con il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e le regioni, specifici compiti di controllo sulle attività dei soci e della filiera»;

c) al comma 1-*bis*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le organizzazioni interprofessionali possono essere costituite anche per singoli prodotti, per denominazione di origine protetta e per indicazione geografica protetta.»;

d) il comma 1-*ter* è sostituito dai seguenti:

«*1*-ter. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge i compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza delle Organizzazioni interprofessionali esclusivamente di ambito nazionale. Le regioni svolgono compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza delle organizzazioni interprofessionali di ambito regionale. Qualora l'organizzazione interprofessionale svolga la propria attività a livello interregionale, i compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza sono svolti dalla regione nell'ambito della quale l'organizzazione interprofessionale detenga la maggioranza del prodotto trattato.

1-*quater*. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, rispettivamente per ciascun livello di responsabilità di cui al comma 1-*ter*, i criteri e le modalità per il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali, la nomina degli amministratori, nonché per la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti le regole approvate ai sensi del comma 2, sempreché l'organizzazione interprofessionale dimostri di rappresentare almeno il 66 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale.»;

e) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«*2*-bis. Il riconoscimento può essere concesso ad una o più organizzazioni interprofessionali per prodotto, che possono operare a livello regionale, interregionale o nazionale ed articolarsi in sezioni».

2. Il decreto di cui al comma 1-*quater* dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, introdotto dal comma 1, lettera *d)* del presente articolo, è emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel medesimo decreto sono, altresì, stabiliti i criteri e le modalità di composizione per i diversi livelli operativi delle organizzazioni interprofessionali di cui al medesimo articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Misure per lo sviluppo delle intese di filiera)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'intesa di filiera ha lo scopo di favorire, a livello regionale ed interregionale, l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, anche territoriali, tenendo conto degli interessi della filiera e dei consumatori.»;

b) al comma 1, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente:

«*a-bis)* azioni per favorire intese di filiera e contratti quadro tra i propri associati»;

c) il comma 2, è sostituito dal seguente:

«*2*. Le intese di filiera sono stipulate dalle Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e successive modificazioni. L'intesa di filiera, qualora non stipulata dalle organizzazioni interprofessionali, è stipulata nell'ambito dei tavoli di filiera istituiti dal Ministero delle politiche agricole e forestali o dalle regioni, tra gli organismi produttivi maggiormente rappresentativi nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. A tale fine, i predetti organismi indicano la rappresentanza di filiera a livello nazionale per il settore di appartenenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per la stipula delle intese di filiera, nonché quelle di costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera».

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. Le intese di filiera possono, inoltre, essere stipulate dai consorzi di tutela delle denominazioni di origine dei prodotti e dai consorzi di tutela delle indicazioni geografiche tipiche».

e) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«*5*-bis. Gli interventi pubblici per la promozione e la valorizzazione, nonché per il supporto, la ricerca e l'innovazione dei prodotti agricoli e agroalimentari sono vincolati alla stipula di intese di filiera».

2. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della pro-

grammazione regionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, promuove, nel limite finanziario complessivo di 5 milioni di euro per il triennio 2011-2013 e nel rispetto dei criteri di riparto territoriale stabiliti con apposita deliberazione del CIPE, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.

Art. 6.

(Misure per il rafforzamento dei contratti quadro)

1. 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 33 del Trattato istitutivo della Comunità europea e nei limiti di cui all'articolo 2, comma 1, del regolamento (CEE) n. 26/1962 del 4 aprile 1962, del Consiglio, e successive modificazioni, i soggetti economici di cui al capo I possono sottoscrivere contratti quadro, anche a livello regionale ed interregionale, aventi i seguenti obiettivi:»;

b) al comma 1, dopo la lettera *e)*, sono aggiunte le seguenti:

«*e-bis)* definire, in via preventiva, le condizioni di prezzo e di fornitura, compresi eventuali sconti e ristorni;

e-ter) definire i tempi massimi di pagamento, nel rispetto delle normative vigenti.»;

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1*-bis. I contratti quadro possono, inoltre, essere stipulati dai consorzi di tutela delle denominazioni di origine dei prodotti e dai consorzi di tutela delle indicazioni geografiche tipiche».

Art. 7.

(Misure per favorire la concentrazione dell'offerta della produzione agricola)

1. Al fine di favorire la concentrazione dell'offerta della produzione agricola ed agroalimentare, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un apposito fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate, con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare, previa intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alle organizzazioni dei produttori e alle associazioni delle organizzazioni di produttori di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, le quali le utilizzano esclusivamente per lo sviluppo delle iniziative di:

a) concentrazione e valorizzazione dell'offerta dei prodotti agricoli degli associati;

b) creazione di appositi centri specializzati nella commercializzazione, anche in via telematica e in collegamento con le borse merci telematiche di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, dei prodotti degli associati;

c) proposizione di specifici progetti commerciali e di promozione qualitativa

per l'*export* dei prodotti sui mercati internazionali comprendenti l'organizzazione collettiva di più imprese per particolari produzioni di origine nazionale e di ogni servizio ad essi connessi necessario per la collaborazione commerciale degli stessi in altri Paesi.

Art. 8.

(Codice di condotta)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione dei rappresentanti designati dall'associazione delle imprese operanti nella distribuzione e nella vendita dei prodotti agroalimentari, dalle organizzazioni dei produttori e dalle organizzazioni interprofessionali, dalle associazioni dei produttori agricoli ed agroalimentari, nonché dai rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al quale è assegnato il compito di redigere, entro sei mesi dalla data di istituzione del tavolo, il codice di condotta relativo ai rapporti commerciali e contrattuali tra fornitori di prodotti agroalimentari, l'industria e la grande distribuzione organizzata e allo sviluppo delle buone pratiche commerciali, di seguito denominato «codice di condotta».

2. Ai fini di cui il comma 1, il codice di condotta è redatto dalle parti nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) l'obbligo della stipula di contratti scritti per le forniture di prodotti che prevedano espressamente le condizioni di prezzo e di fornitura definite in dettaglio, compresi eventuali sconti e ristorni;

b) la previsione dei tempi massimi di pagamento, nel rispetto delle normative vigenti;

c) l'obbligo di stipula di specifici contratti per la fornitura di prodotti freschi e per i prodotti maggiormente soggetti a crisi di mercato e la previsione di un prezzo netto in grado di sostenere almeno i costi di produzione dei prodotti di base per almeno un terzo delle forniture;

d) la previsione della pianificazione delle promozioni tra fornitore e catena distributiva coerentemente con i cicli produttivi, nonché di promozioni straordinarie legate a congiunture climatiche e produttive;

e) la previsione di vincoli e modalità di pianificazione per le vendite sotto costo;

f) la previsione di appositi spazi espositivi, all'interno delle strutture di vendita della grande distribuzione organizzata, gestiti dai produttori agricoli del territorio o che valorizzino i prodotti del territorio e le marche dei produttori locali.

3. Al fine di garantire una corretta applicazione del codice di condotta, il tavolo tecnico di cui al comma 1, concorda le modalità per l'istituzione di una commissione arbitrale con compiti di verifica e controllo sul rispetto degli impegni assunti da parte dei contraenti e a cui partecipano le organizzazioni dei consumatori più rappresentative a livello nazionale.

4. Successivamente all'adozione del codice di condotta, il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro per lo sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone apposite campagne di informazione sulle buone pratiche commerciali adottate dai soggetti sottoscrittori del codice di condotta. Le campagne di informazione possono essere effettuate anche mediante accordi di programma con la RAI-Radiotelevisione italiana Spa e con la Federazione italiana editori giornali.

CAPO II

SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI

Art. 9.

(Incentivi alle imprese agricole per investimenti nei processi innovativi)

1. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è concesso, a decorrere dall'anno 2011, un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nella misura del 20 per cento del valore degli investimenti in mezzi tecnici volti ad accrescere l'efficienza aziendale e ad introdurre innovazioni di prodotto, nel processo di coltivazione e manutenzione naturale dei terreni e nel processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013

3. Le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 2, sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

(Misure per favorire la crescita dimensionale delle imprese in agricoltura)

1. In favore delle imprese agricole, con esclusione di quelle di cui al comma 2, che prendono parte a processi di concentrazione è attribuito, nel rispetto della normativa comunitaria, un contributo nella forma di credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per studi e consulenze, inerenti all'operazione di concentrazione e comunque in caso di effettiva realizzazione dell'operazione, secondo le condizioni definite con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La concentrazione non può avere durata inferiore a cinque anni. Il contributo non compete se il processo di concentrazione interessa imprese tra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero che sono direttamente o indirettamente controllate dalla stessa persona fisica, tenuto conto anche delle partecipazioni detenute dai familiari. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via telematica, certificazione della data di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il riconoscimento del contributo ovvero il diniego del contributo stesso per carenza dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Con provvedimento del diret-

tore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza e sono stabiliti i dati in esso contenuti, nonché i termini di presentazione delle istanze medesime. Dell'avvenuto esaurimento dei fondi stanziati è data notizia con successivo provvedimento del direttore della medesima Agenzia. Per le modalità di presentazione telematica si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Al fine di consentire la realizzazione delle operazioni di concentrazione delle imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, a mutualità prevalente, alle medesime imprese è concessa la facoltà di rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata, e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro, o in alternativa, l'impresa che risulta dall'operazione può usufruire nei successivi tre anni di un credito d'imposta, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione, di importo massimo ammontante a 1,4 milioni di euro.

3. Ai fini di cui al presente articolo, sono stanziati 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Art. 11.

(Internazionalizzazione del sistema agro-alimentare)

1. All'articolo 1, comma 1090, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi sino al 2016».

Art. 12.

(Difesa del reddito e gestione dei rischi)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«*1*. Il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere in via prioritaria interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, nonché dalle perdite derivanti da gravi fluttuazioni dei prezzi di mercato, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso».

2. Alla lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «compresi quelli sulle rese e sul reddito per area omogenea».

Art. 13.

(Fondo per lo sviluppo dei confidi)

1. Al fine di favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroalimentare è

istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un apposito fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

2. Alle risorse di cui al comma 1 possono accedere le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il cofinanziamento di iniziative a sostegno dei confidi regionali che forniscono garanzie alle imprese del settore agroalimentare per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità e i criteri di accesso e ripartizione annuale delle risorse di cui al comma 1.

Art. 14.

(Misure per favorire l'accesso al credito e la dilazione dei debiti a favore delle imprese del settore agroalimentare)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Associazione bancaria italiana, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le modalità ed i criteri di accesso a finanziamenti e altre forme di prestito bancario agevolato, nonché per la dilazione del debito, a favore delle imprese del settore agroalimen-

tare, dei coltivatori diretti, degli imprenditori agricoli e delle società agricole.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 concernono tutti i tipi di contratti bancari e consistono nella riduzione del costo del servizio non inferiore ai due terzi del tasso EURIBOR da applicarsi nei periodi di validità del certificato.

3. Ai fini di cui al comma 1, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito a decorrere dall'anno 2010, un apposito Fondo di garanzia, con dotazione pari a 10 milioni di euro.

Art. 15.

(Misure di semplificazione per le imprese agricole)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«*2*-bis. Il modello di comunicazione unica, definito dal decreto di cui al comma 7, primo periodo, deve contenere una sezione anagrafica comune ed eventuali sezioni speciali in relazione a specifiche esigenze delle amministrazioni interessate. Esso deve essere ispirato al criterio di massima semplificazione e deve richiedere dati e informazioni strettamente connessi o strumentali agli adempimenti cui assolve e che non siano già in possesso della pubblica amministrazione».

2. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«*3*-bis. Le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di

prestazioni lavorative presso le relative aziende.

3-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-*bis*.

3-quater. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-*bis* e 3-*ter*».

3. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:

«*2*-ter. In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 può essere assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale».

4. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«*2*-bis. La domanda si intende accolta, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, qualora lo sportello unico per l'immigrazione non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego nel termine, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la domanda riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;

b) il lavoratore stagionale che nell'anno precedente abbia rispettato le condizioni in-

dicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo».

5. Per le attività culturali, didattiche e sociali svolte dalle imprese agricole, l'Agenzia delle entrate definisce le operazioni esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 16.

(Servizi di ristorazione collettiva)

1. Gli enti pubblici che gestiscono servizi di ristorazione collettiva prevedono, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, in aggiunta ai criteri qualitativi igienico-sanitari e nutrizionali, ulteriori criteri di priorità per l'inserimento delle seguenti categorie di prodotti agro-alimentari: prodotti di stagione, prodotti derivanti da processi ecocompatibili, prodotti a denominazione d'origine o di aziende con certificazione ambientale, prodotti dell'agricoltura sociale o delle cooperative che gestiscono terrerni confiscati alle mafie.

capo III

TUTELA E COMPETITIVITÀ DEI TERRITORI RURALI

Art. 17.

(Misure per la valorizzazione dei terreni di montagna abbandonati)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni classificati montani ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e con popolazione non superiore a 2.000 abitanti, provvedono, direttamente o tramite apposito

incarico conferito a professionisti regolarmente iscritti all'albo dei dottori agronomi e forestali, all'individuazione dei terreni che, in base ad elementi oggettivi e univoci, risultino abbandonati dai proprietari e da qualsiasi avente diritto da almeno venti anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, costituiscono elementi idonei all'individuazione dei terreni abbandonati la totale assenza di colture, di utilizzo e di manifestazioni di possesso continuativo, nonché le informazioni concordi raccolte *in loco.*

3. L'accesso alle informazioni dei registri immobiliari ai fini della presente legge da parte del comune o dei soggetti da questo incaricati è esente da oneri e da spese.

4. A copertura delle spese effettuate per l'individuazione dei terreni abbandonati e gli adempimenti di cui al presente articolo, i comuni possono richiedere un contributo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che provvede, a valere sui fondi disponibili a legislazione vigente.

5 Coloro che intendono avviare un'attività di imprenditore agricolo, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, avvalendosi dei terreni di cui al comma 1, possono presentare un'apposita richiesta al comune, nel quale sono situati i terreni abbandonati, corredata da idonea documentazione e da un progetto analitico relativo alle attività produttive e ai servizi che si intendono realizzare.

6. Sulla base della documentazione raccolta ai sensi dei commi da 1 a 5, i comuni provvedono a notificare ai proprietari la richiesta di utilizzo a scopi produttivi dei terreni abbandonati, avvertendo che, ove gli aventi diritto non assumano essi stessi, entro due mesi dalla data della notifica, l'impegno ad uno stabile utilizzo dei medesimi, questi sono dichiarati soggetti ad utilizzo mediante conferimento in uso a privati con garanzia pubblica. La richiesta è, altresì resa pubblica mediante affissione per almeno sessanta giorni all'albo pretorio del comune interes-

sato e dei comuni di ultima residenza conosciuta dei proprietari.

7 . Contro la richiesta di utilizzo dei terreni abbandonati è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione monocratica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 346.

8 . Il comune, decorsi i termini per le eventuali opposizioni, o pronunciato il rigetto delle medesime, delibera l'accoglimento del progetto di cui al comma 5, qualora riconosca che lo stesso attiene ad attività produttive e servizi di particolare utilità per la comunità locale.

9. I soggetti che hanno ottenuto l'approvazione del progetto ai sensi del comma 8 sono immessi nel possesso dei terreni mediante verbale nel quale sono specificati il canone di affitto, gli obblighi e le responsabilità che fanno capo allo stesso, con particolare riguardo alle responsabilità ambientali ed idrogeologiche connesse all'utilizzo dei terreni di montagna. Sono, altresì, tenuti a realizzare il progetto e a risiedere nel comune per un periodo non inferiore a sei anni continuativi.

10. Il canone di affitto è stabilito tenendo conto del beneficio che alla comunità deriva dall'esercizio dell'attività produttiva, e comunque in misura non superiore ai due terzi di quello praticato *in loco* per terreni aventi le medesime caratteristiche.

11. I canoni di affitto sono tenuti dal comune a disposizione degli aventi diritto per la durata di tre anni da ciascun pagamento. Decorsi i termini per la riscossione dei canoni, essi sono acquisiti dal comune.

12. Qualora, in corso di attuazione del progetto approvato ai sensi del comma 8, intervenga contestazione da parte di un soggetto che dimostri di essere proprietario del bene o titolare di altro diritto reale, lo stesso acquisisce la posizione di concedente in affitto e subentra nella percezione dei canoni di affitto, fatto salvo quanto previsto dal comma 11, fermo restando che lo stesso soggetto è tenuto a consentire che il possessore continui a esercitare la sua attività per un pe-

riodo non inferiore a sei anni dall'avvenuta contestazione.

13. Decorsi i termini di cui al comma 12, il soggetto che ha acquisito la posizione di concedente in affitto ai sensi del medesimo comma può agire per il rilascio dei terreni, a condizione che si impegni con il comune a proseguire in via permanente le attività produttive avviate sui medesimi terreni.

Art. 18.

(Misure premiali per incentivare l'adozione di strumenti di pianificazione a salvaguardia della qualità architettonica e paesaggistica delle aree agricole)

1. I comuni, ai fini della tutela delle aree agricole ricadenti nel proprio territorio, possono prevedere, nell'ambito dei piani regolatori generali, l'adozione di piani particolareggiati per la valorizzazione e la sistemazione paesaggistica delle aree agricole comunali di pregio, sede di produzioni agroalimentari pregiate, di denominazioni di origine controllata o che presentano elementi di specificità.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno, d'intesa con i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito dei trasferimenti finanziari agli enti locali, adotta specifiche misure premiali in favore dei comuni che si dotano dei piani di cui al comma 1, con priorità per quelli che includono l'aumento delle superfici delle aree a destinazione agricola, l'introduzione di criteri che incentivino la multifunzionalità dell'agricoltura e la diversificazione delle attività svolte dalle imprese agricole, la riduzione degli indici di edificabilità e l'introduzione di criteri architettonici di qualità armonizzati con le costruzioni tipiche delle aree agricole e la previsione di interventi di sistemazione e valorizzazione sulle aree medesime anche attraverso la rimozione di opere e manufatti, an-

che di natura abusiva, non integrati con il paesaggio e non funzionali alle attività produttive ricadenti nell'area agricola.

3. Ai fini di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministro dell'interno, un apposito Fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Art. 19.

(Fondo per la competitività delle aree rurali)

1. Al fine di promuovere la competitività delle aree rurali, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un apposito fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, sono destinate, previa intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al cofinanziamento di:

a) piani regionali per lo sviluppo della banda larga nei territori rurali, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013;

b) piani regionali per la valorizzazione del paesaggio rurale in ordine alla tutela della biodeversità, alla salvaguardia della qualità ambientale e al recupero dell'architettura rurale, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013;

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità e i criteri di accesso e ripartizione annuale delle risorse di cui al comma 1.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

(Copertura finanziaria e delega al Governo)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 111,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 2 e 3.

2. A decorrere dall'anno 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei ministri e vice Presidente del Consiglio dei ministri; *b)* Ministri e vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* primo Presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23

dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 giugno 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 101,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

3. Il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, è delegato ad adottare un decreto legislativo, finalizzato al riordino e alla riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con compiti e funzioni nell'ambito del settore agroalimentare, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) contenimento della spesa pubblica;

b) incorporazione e fusione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi offerti nell'ambito del settore agroalimentare ed eliminare le sovrapposizioni negli interventi;

c) incentivazione di una maggiore cooperazione tra gli enti pubblici nazionali di ricerca e il sistema delle autonomie regionali;

d) potenziamento delle misure per la valorizzazione e il sostegno alle imprese operanti nel settore agroalimentare;

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 3, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo

3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il loro parere entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al presente comma, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

€ 2,00